

FAQ

Gara per la concessione del servizio di somministrazione di alimenti confezionati, bevande, prodotti di prima necessità e per l'igiene personale mediante distributori automatici all'interno degli edifici di proprietà o in uso all'ARDISS.

CIG: 634809126°

aggiornate al 13/05/2016

QUESITO 1:

Per la gara in oggetto è prevista la prestazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163?

RISPOSTA:

No, per la gara in oggetto non è prevista la garanzia provvisoria di cui all'art. 75 (Garanzie a corredo dell'offerta) del D.Lgs. n. 163/2006. Al riguardo, si precisa che la menzione della cauzione provvisoria che ricorre, in particolare, al paragrafo 20, punto B) 2. del disciplinare (pag. 15), costituisce un mero refuso in quanto per la gara in oggetto si è ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria stante che, per espressa previsione dell'art. 30 del richiamato D.Lgs. n. 163/2006, per le concessioni di servizi, salvo quanto disposto nel su citato art. 30, non trovano automatica applicazione le disposizioni del Codice dei contratti.

Ciò chiarito, si evidenzia che rimangono ferme le disposizioni contenute ai punti B) 1. e 3. del paragrafo 20 del disciplinare di gara che riguardano, rispettivamente, l'obbligo di presentare la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei contratti qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e la necessità che l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva sia corredato dalla copia dell'atto dal quale risultino i poteri del sottoscrittore della fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.

QUESITO 2:

All'interno della busta "B – OFFERTA TECNICA", devono essere inserite anche le schede merceologiche riferite ai prodotti per la cura personale?

RISPOSTA:

Secondo quanto previsto al paragrafo 21.1 del disciplinare di gara, la busta "B – OFFERTA TECNICA" deve contenere, tra l'altro, le schede merceologiche di TUTTI i prodotti offerti. Devono pertanto essere inserite nella busta "B – OFFERTA TECNICA" anche le schede merceologiche relative ai prodotti per la cura personale.

QUESITO 3:

E' possibile produrre le schede merceologiche da inserire nella busta "B – OFFERTA TECNICA" su supporto informatico (CD ROM o chiavetta USB) anziché su supporto cartaceo?

RISPOSTA:

Si conferma la possibilità di produrre le schede merceologiche su supporto informatico anziché su supporto cartaceo.

QUESITO 4:

Nell'ipotesi in cui vi sia stata cessione di un ramo di azienda deve essere compilato il punto 5), di pag. 8 del modello Allegato 1A al disciplinare di gara, e, in caso affermativo, quali sono i soggetti che devono esservi indicati?

RISPOSTA:

La dichiarazione di cui al punto 5) di pag. 8 del modello Allegato 1A al disciplinare di gara risponde alla previsione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., secondo la quale la causa di esclusione e il divieto ivi previsti operano, in ogni caso, anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera invito.

Nell'ipotesi di cessione del ramo di azienda devono essere indicati al punto 5) di pag. 8 del modello Allegato 1A, i soggetti che l'art. 38, comma 1, lett. c), ultima parte del primo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, espressamente individua per ciascuna tipologia di compagine societaria.

QUESITO 5:

Art 7.2 del disciplinare. si chiede se sia un refuso l'indicazione del fatto che il canone concessorio posto a base d'asta comprenderebbe l'utile d'impresa.

RISPOSTA:

La previsione di cui all'art. 7.2 del disciplinare ha la finalità di rendere l'Operatore economico consapevole del fatto che il canone offerto in sede di gara deve considerarsi pienamente soddisfacente anche in rapporto all'utile di impresa atteso dalla gestione dei distributori automatici.

QUESITO 6:

Art 8.2 del disciplinare. Si chiede, dato che i prezzi da indicare in offerta sono IVA inclusa, di autorizzare sin d'ora l'aggiudicatario, in caso di variazioni fiscali future, ad adeguare i prezzi di vendita di conseguenza essendo l'IVA una partita di giro.

RISPOSTA:

I prezzi degli articoli offerti si intendono comprensivi dell'IVA nella misura di legge e dovranno essere automaticamente adeguati in caso di future variazioni di aliquota dell'imposta in questione.

QUESITO 7:

Art 25.3 del disciplinare: ELEMENTO "TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI" viene chiesto di esplicitare maggiormente quali siano le caratteristiche dei distributori automatici che possono portare all'assegnazione dei 3 punti previsti. In particolare:

- che classe energetica viene considerata “a basso dispendio energetico”? (posto che la classe energetica A o A+ è già inserita quale obbligatoria all’art. 8.6 del capitolato);
- da che anno di produzione un distributore è considerato “di ultima generazione”?
- che caratteristiche sono richieste al distributore automatico per essere considerato “eco-compatibile”?

RISPOSTA:

La classe energetica A e A+, indicata quale obbligatoria all’art. 8.6 del capitolato speciale, è considerata requisito di base per la partecipazione alla gara. Concorrerà, quindi, all’attribuzione del punteggio di valore 3, descritto all’art. 25, punto 3.A) “Offerta tecnica”, alla voce “Tipologia di distributori” del disciplinare di gara, l’etichettatura energetica relativa al distributore automatico proposto, che dia conto del fatto che la classe energetica di appartenenza è migliorativa rispetto a quella considerata quale requisito di base per la partecipazione alla gara.

La valutazione dell’appartenenza dei distributori automatici offerti alla categoria “di ultima generazione” sarà basata sull’esame delle caratteristiche riportate nelle schede tecniche richieste dall’art. 25 “Criterio di aggiudicazione”, punto 3.A) “Offerta tecnica”, all’elemento “Tipologia di distributori” del disciplinare di gara. L’anno di produzione non rileva ai fini della attribuzione del punteggio, valutandosi piuttosto la qualità tecnica e tecnologica della macchina mediante le schede tecniche.

La valutazione della “eco-compatibilità” dei distributori automatici offerti verrà effettuata mediante l’analisi delle caratteristiche riportate nelle schede tecniche richieste dall’art. 25 “Criterio di aggiudicazione”, punto 3.A) “Offerta tecnica”, all’elemento “Tipologia di distributori” del disciplinare di gara.

QUESITO 8:

Art 25.3 del disciplinare: ELEMENTO “PRESENZA DI ETICHETTATURA FACILMENTE FRUIBILE”. Viene chiesto di sapere se è sufficiente dichiarare con un SI’ sul modulo Offerta tecnica per accedere al massimo punteggio previsto.

RISPOSTA:

In sede di offerta tecnica, al fine dell’attribuzione del punteggio previsto, viene considerata sufficiente la dichiarazione di “presenza di etichettatura facilmente fruibile”. Si tenga tuttavia conto che l’Operatore economico si OBBLIGA in tal modo a garantire la “presenza di etichettatura facilmente fruibile”. E’ infatti precipuo interesse della Stazione appaltante che venga data EFFETTIVA piena e facile visibilità (lettura) dell’etichetta dei prodotti offerti tramite distributori automatici affinché il consumatore sia posto in concreto nella condizione di essere preventivamente e compiutamente informato circa la natura del prodotto che va ad acquistare e sia pertanto messo nella possibilità di valutare nella forma quanto più agevole e facilmente accessibile; i dati di composizione del prodotto, la provenienza e i relativi valori nutrizionali. Ciò evidenziato, la Stazione appaltante affida alla professionalità dell’Operatore economico l’individuazione della modalità più efficace per raggiungere l’obiettivo sotteso all’elemento in questione. Quanto appena richiamato è coerente con quanto declinato nella sezione MODALITÀ DI VALUTAZIONE laddove viene chiarito che “Verrà valutata la presenza di etichettatura in posizione facilmente visibile da parte dell’utenza e pertanto apposta nel distributore o su display/cartellonistica in modo da permetterne la lettura prima della scelta dei prodotti”.

QUESITO 9:

Art 25.3 del disciplinare: ELEMENTO "GRASSI IDROGENATI" E "SUCCHI 70% FRUTTA" e "SPREMUTE 100%" E "PRODOTTI NON SALATI IN SUPERFICIE ECC" "MERENDINE TRADIZIONE DOLCIARIA ITALIANA ECC." E "FRUTTA E VERDURA FRESCA ECC." E "FORMAGGI DOP ECC." si chiede di confermare se per questi elementi è sufficiente che l'offerente offra un solo prodotto avente tali caratteristiche per accedere al massimo punteggio totale non essendo prevista una formula di proporzionalità come è, invece, prevista per altri elementi (a mero titolo esemplificativo per i prodotti biologici).

RISPOSTA:

Con riguardo all' elemento "Assenza di grassi vegetali idrogenati negli alimenti e snack, grassi trans, olii vegetali (palma e cocco), alto contenuto di sodio (superiore a 0,4 – 0,5 per gr. 100), un apporto totale di lipidi superiore a gr. 9 a porzione, zuccheri semplici aggiunti, nitrati e/o nitriti come additivi, zuccheri aggiunti semplici e dolcificanti nelle bevande e bevande al alto contenuto di teina, caffeina, taurina e similari"; il punteggio verrà attribuito nella misura indicata solo qualora tutti i prodotti offerti (alimenti, snack e bevande) siano provvisti delle caratteristiche indicate nella presente descrizione.

QUESITO 10:

Art 25.3 del disciplinare: ELEMENTO "NUMERI PRODOTTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE BIOLOGICA" e "NUMERI PRODOTTI DI PROVENIENZA LOCALE" e "NUMERI PRODOTTI PER CELIACI" e "NUMERI PRODOTTI PER DIABETICI" e "NUMERI PRODOTTI PROVENIENTI DAL CIRCUITO DI TERRENI CONFISCATI E/O DAL COMMERCIO EQUOSOLIDALE". Si chiede se per queste categorie il numero dei prodotti che sarà indicato sul modulo offerta tecnica deve corrispondere al numero totale di prodotti nella disponibilità del magazzino e che saranno posti in vendita a rotazione, oppure se tale numero deve indicare le selezioni sempre dedicate sul distributore a tali categorie di prodotti. Nel primo caso le aziende saranno portate a inserire un numero elevato di prodotti, tipicamente tutti quelli disponibili in magazzino o dai fornitori. Nel secondo caso il numero sarà molto ristretto in quanto, considerando che un distributore di snack ha in media da 40 a 50 selezioni, queste devono essere suddivise fra le diverse tipologie di prodotti, considerando anche le categorie non a punteggio (snack al cioccolato, panini, bevande...).

RISPOSTA:

Con riferimento:

- a) all'Elemento "Numero di prodotti provenienti da produzione biologica certificata offerti, in aggiunta ai prodotti offerti ai sensi dell'art. 9 del capitolato speciale, ad esclusione del prodotto minimo";
 - b) all'Elemento " Numero di prodotti di provenienza locale offerti, in aggiunta ai prodotti offerti ai sensi dell'art. 9 del capitolato speciale, ad esclusione del prodotto minimo";
 - c) all'Elemento "Numero di prodotti per celiaci offerti, in aggiunta ai prodotti offerti ai sensi dell'art. 9 del capitolato speciale, ad esclusione del prodotto minimo";
 - d) all'Elemento "Numero di prodotti per diabetici offerti, in aggiunta ai prodotti offerti ai sensi dell'art. 9 del capitolato speciale, ad esclusione del prodotto minimo";
 - e) all'Elemento "Numero di prodotti provenienti dal circuito dei terreni confiscati alle mafie e/o del commercio "equo e solidale" offerti in aggiunta ai prodotti offerti ai sensi dell'art. 9 del capitolato speciale, ad esclusione del prodotto minimo",
- si chiarisce che il numero dei prodotti che sarà indicato sul modulo offerta tecnica deve corrispondere all'effettivo numero di selezioni stabilmente (non a rotazione) disponibili sul distributore.

QUESITO 11:

Art. 4.1 del capitolato: si prevede che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuo offerto in sede di gara determinato dalla sommatoria dei canoni offerti per ogni tipologia di distributore. Tuttavia, il modulo di offerta economica non prevede la specifica del canone per modello di distributore ma solo l'indicazione di un importo totale annuo complessivo offerto. Si chiede di precisare. Il modello non prevede nemmeno l'indicazione del rialzo percentuale come previsto al successivo art 4.4 (che tuttavia si può facilmente calcolare). Dato il diverso potenziale introito dei diversi modelli di distributore si riterrebbe più corretto che l'eventuale maggior/minor canone dovuto in base alle variazioni in aumento/diminuzione nel numero dei distributori automatici richiesti dalla stazione appaltante fosse per modello sulla base di un'offerta in sede di gara formulata appunto per modello e non come totale complessivo.

RISPOSTA:

Secondo quanto previsto dall'art. 7, punto 2 del disciplinare di gara la base d'asta è stata individuata in complessivi € 26.400,00, IVA esclusa, annui e tale importo è determinato dalla sommatoria dei canoni di tutti i distributori di cui, ad oggi, è prevista l'installazione. Di conseguenza, all'art. 22 del disciplinare di gara è richiesta, in sede di offerta economica, l'indicazione del prezzo offerto per il canone annuo complessivo di concessione. Pertanto, viene richiesta un'offerta in aumento rispetto all'importo a base di gara di € 26.400,00, IVA esclusa, annui. Alla luce di quanto sopra il modello per la dichiarazione dell'offerta economico prevede la sola indicazione di un importo totale complessivo annuo offerto.

Si è ritenuto di non richiedere l'indicazione anche in termini percentuali del rialzo offerto in aggiunta all'indicazione del prezzo offerto, a fini di semplificazione. Pertanto l'indicazione di cui all'art. 4.4 del capitolato speciale è da considerarsi un refuso.

Ai sensi dell'art. 4.4 del capitolato speciale la rideterminazione del canone, qualora ne ricorrano le circostanze di cui al primo periodo del su citato art. 4.4, viene effettuata sulla base del rialzo percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario, che è da ritenersi unico e uguale per ogni tipologia di distributori. La percentuale di rialzo verrà pertanto applicata al canone annuo previsto per ciascuna tipologia di distributore come descritta all'art. 7, punto 1 del disciplinare di gara.

QUESITO 12:

Viene chiesto di specificare qual è la dicitura da riportare all'esterno della busta B in quanto a pagina 12 del disciplinare è indicato BUSTA B – Offerta tecnica, mentre a pag. 16 è riportato BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA.

RISPOSTA:

La dicitura che deve comparire all'esterno della busta contenente l'offerta tecnica è fondamentalmente la seguente: "BUSTA B". A suo completamento non è rilevante che si utilizzi una piuttosto che l'altra delle diciture indicate (OFFERTA TECNICA oppure DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA). Entrambi esplicitano in forma equipollente la tipologia di documentazione che deve essere contenuta nella busta in questione.

QUESITO 13:

Viene chiesto di precisare se all'offerta tecnica devono essere allegate le schede merceologiche di tutti i prodotti offerti o se è possibile presentare le schede tecniche in un secondo momento.

RISPOSTA:

Le schede merceologiche sono parte integrante dell'offerta tecnica e pertanto devono essere presentate in sede di partecipazione alla gara. Non ne è ammessa l'acquisizione in un momento successivo.

QUESITO 14:

Vengono chiesti dei chiarimenti in merito alla fideiussione di cui al disciplinare di gara e specificamente in ordine alla durata e alla disponibilità di modulistica all'uopo predisposta dalla Stazione appaltante.

RISPOSTA:

Si ritiene che, in questa fase, il quesito vada riferito all'impegno del fideiussore cui fa riferimento il paragrafo 20 B) a pagina 15 del disciplinare di gara, vale a dire all'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

Ai fini della formulazione del suddetto impegno si precisa che la Stazione appaltante non dispone di apposita modulistica e pertanto si chiede di fare riferimento, oltre che a quanto indicato nel richiamato paragrafo 20 B) del disciplinare di gara, alla relativa normativa di riferimento e, in particolare, agli artt. 75, c. 8 e 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Per quanto riguarda la durata, va tenuto presente che la fideiussione (garanzia definitiva), cui la dichiarazione di impegno di riferisce, dovrà essere prestata per l'intera durata del contratto (quattro anni più eventuale prosecuzione per eventuali ulteriori due anni).